



COMUNE DI BUONVICINO (CS)

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO E ATTIVITÀ TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE AD ESSE CORRELATE, IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

MAGGIO 2025

Sommario

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 - Premessa e finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Ambito di applicazione e discipline generale	4
TITOLO I: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	5
Art.4 - Comunicazione programmazione estiva	
Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni	5
Art. 6 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere	6
Art. 7 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti	6
Art. 8 - Zone sottoposte a tutela	7
Art. 9 - Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone.....	7
Art. 10 - Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività	10
Art. 11 - Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi	11
Art. 12 - Prescrizioni per alcune tipologie di manifestazione.....	12
Art. 13 Impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo/ trattenimento.....	14
Art. 14 - Oneri a carico degli organizzatori.....	15
Art. 15 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi.....	15
Art. 16 – Patrocinio.....	15
Art. 17 - Sanzioni.....	16
Art. 18 Disposizioni finali	16

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Premessa e finalità

L'Amministrazione Comunale di Buonvicino, riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, di enti ed organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio, intendendo promuovere il valore sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Con il presente disciplinare si intende:

- Disciplinare i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e trattenimento in tutte le loro forme e attività temporanee di somministrazione ad esse correlate, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- Regolamentare le suddette attività attraverso le disposizioni volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.

Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione, ovvero le manifestazioni a carattere privato e non aperte al pubblico.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per ***luogo pubblico***, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
- b) per ***luogo aperto al pubblico***, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
- c) per ***luogo esposto al pubblico*** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per ***luogo attrezzato all'aperto*** si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- e) per ***spettacoli***, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
- f) per ***trattenimenti***, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- g) per ***manifestazioni temporanee***, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
- h) per ***allestimenti temporanei***, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- i) per ***aree e locali***, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- j) per ***spettacoli viaggianti***, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337),

- allestite mediante attrezzature mobili anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- k) per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001 e, per gli impianti sportivi, dal D.M.18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i. e, per i luoghi o i locali ove non trovano applicazione cogente le succitate fonti normative, l'affollamento massimo definito dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18/07/2018;
 - l) per **addetti ai servizi di controllo** il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dall'art.3 commi 7-13 della legge n. 94 del 15.07.2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, e successive modificazioni e dal D.M. 6 ottobre 2009, Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e successive modificazioni;
 - m) per **addetti antincendio** il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, del controllo del rispetto delle misure di sicurezza antincendio e dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze indotte da eventuali incendi o altri pericoli. Tali unità devono essere adeguatamente formate nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10/03/1998 (Allegati VII e IX) e per i locali o luoghi ove è prevista una capienza di oltre 100 unità, devono altresì essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Tecnica da acquisire ai sensi dell'art. 3 della Legge 28/11/1996 n. 609 (l'attestato è rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previo superamento di un esame);
 - n) per **competizioni sportive su strada**, le manifestazioni previste dall'art. 9 e 9 bis del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni. Non sono competizioni sportive su strada, quelle che non hanno una classifica finale, non si svolgono su strada ma fuoristrada o in circuiti, i raduni e gli slalom volti a dimostrare una abilità;
 - o) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - p) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
 - q) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - r) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
 - s) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.;
 - t) per **S.C.I.A.-VVF**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 4 del DPR 151/2011.

Art. 3 - Ambito di applicazione e discipline generale

1. Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo e trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, ambientale, sociale, culturale, sportivo, religioso, benefico ed imprenditoriale, organizzate esclusivamente da: associazioni e comitati sportivi, culturali, religiosi, di beneficenza nonché di tipo politico, da partiti, enti, società, organizzazioni e sindacati;

2. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, così come i luoghi (edifici, locali o area) destinati stabilmente o temporaneamente a tali manifestazioni, sono soggetti a comunicazione al Comune e, ove necessario, a verifica di agibilità ai sensi degli articoli 68-69 e 80 del TULPS;
3. Durante tali manifestazioni, nei luoghi puntualmente individuati, possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzare mostre e vendite, effettuati trattenimenti musicali nonché spettacoli di arte varia;
4. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone e le emissioni sonore;
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantita: dal richiedente l'attività o da persona all'uopo delegata, in possesso di specifica abilitazione o requisito; la vigilanza sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio è invece garantita dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei controlli che ritiene di effettuare con proprio personale o incaricato allo scopo;
6. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, devono svolgersi solo su aree ovvero nei luoghi, appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
7. L'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi, per lo svolgimento della manifestazione resta a carico degli organizzatori, a meno che l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente. La pulizia dell'area in cui si svolge la manifestazione così come è l'onere per la raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà a carico dell'Amministrazione. Per gli eventi che si svolgono di giovedì in piazza XVII Settembre, area mercato nella mattinata del venerdì, le operazioni di pulizia e di sgombero dovranno essere completate entro le ore 05,00 del giorno successivo allo svolgimento dell'evento medesimo;
8. Nessun evento può essere di contenuto contrario ai principi di legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

TITOLO I: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art.4 - Comunicazione programmazione estiva

Al fine della programmazione gestionale da parte dell'Ente, per le manifestazioni in programma nel periodo estivo compreso tra l'1 luglio e il 30 settembre, ne è richiesta comunicazione entro la data del 15 giugno, nella quale dovranno essere fornite indicazioni sulle date e la programmazione di massima delle attività previste.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni

1. Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio l'iniziativa spetta all'organizzatore che invierà l'istanza al SUAP, telematicamente tramite il portale <https://www.calabriasuap.it>, almeno 30 giorni prima rispetto alla data dell'evento. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della CCVLPs per il rilascio del nulla osta di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la domanda dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima. L'istanza dovrà essere completa di tutta la

documentazione necessaria e richiesta nel presente regolamento. Il mancato rispetto di detti termini comporterà l'**IMPROCEDIBILITÀ** della domanda;

2. La durata massima di ciascun evento, non potrà essere superiore a 8 giorni consecutivi. La Giunta, in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza, potrà derogare al suddetto termine anche tenendo conto della storicità dell'evento, dell'eventuale finalità di valorizzazione turistica del territorio, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale, o di prodotti provenienti in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali calabresi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Calabria;

3. l'orario massimo giornaliero di svolgimento di una manifestazione dovrà essere ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00, fatta salva comunque la tempistica necessaria per l'allestimento e per lo smontaggio;

4. l'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra, e/o prevedere specifiche prescrizioni.

Art. 6 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere

Le aree di svolgimento di un evento, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate vicinanze, debitamente segnalate al pubblico:

1. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti:

- affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza oltre 2.000 persone: per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta capacità motoria

Per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista: la dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro;

2. parcheggi: dovranno essere individuate le zone che i partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare come parcheggi, prestando attenzione che vi siano posteggi riservati alle persone diversamente abili, in numero congruo con riferimento all'affluenza prevista.

Art. 7 - Involgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione;

Art. 8 - Zone sottoposte a tutela

1. In fase di valutazione il Comune individua le aree del proprio territorio di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni;

2. In fase di valutazione il Comune individua le aree del proprio territorio in cui non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

Art. 9 - Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone

9.1 trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti entro le ore 24 dello stesso giorno: lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al SUAP di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte e non consecutive - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano in ogni caso, per ciascun giorno, entro le ore 24 del giorno di inizio.

9.2 trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti in più giorni consecutivi, configurandosi di fatto un unico evento, sono soggetti alla presentazione al SUAP di apposita domanda per il rilascio di licenza d'esercizio.

Per gli eventi previsti ai precedenti punti 9.1 e 9.2: il parere, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tensostrutture o allestimenti simili sono sostituiti da apposita relazione tecnica asseverata, come previsto dall'allegato A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - da presentare al SUAP unitamente alla SCIA o alla domanda di licenza - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.

9.3 lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tensostrutture o allestimenti simili per spettacoli o pubblici trattenimenti, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al SUAP di apposita istanza corredata dalla documentazione elencata di seguito, per il rilascio della licenza ex articoli 68 e 69 TULPS, previo svolgimento delle attività di verifica per il rilascio del nulla osta di agibilità (esame progetto e sopralluogo) da parte della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ai sensi dall'art. 80 del TULPS.

9.4 Documentazione da allegare alle istanze:

1. planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:

- la recinzione e le relative aperture per l'ingresso e per l'esodo;

- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.;
- l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato allo stazionamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici e dei parcheggi.

2. **Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato**, evidenziando:

- l'affollamento previsto;
- il numero di addetti previsti;
- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, **firmata da tecnico abilitato**.

3. **Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente**:

- progetto dell'impianto elettrico ai sensi decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
- l'indicazione delle protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

4. **Progetto dell'impianto di riscaldamento e del gas** se ne è prevista l'installazione, comprensivo della relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

5. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di **impatto acustico** nel rispetto della normativa vigente;

6. **Piano di sicurezza ed evacuazione ed elenco dei nominativi facenti parte della squadra di emergenza**.

Le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety. Tali adempimenti, che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere

conosciuti nel dettaglio da chi organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio comunale di competenza. Il documento, proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare, dovrà prevedere la valutazione dei rischi e i relativi appontamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta entro il termine di 10 giorni antecedenti all'evento la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso.

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Una volta predisposto il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere preventivamente trasmesso al responsabile dell'Ufficio Comunale interessato e dovrà essere trasmesso a cura del RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE alla Questura di competenza da 3 a 30 giorni prima dell'evento (in base alla complessità dello stesso).

Nel piano dovrà essere indicato:

- il responsabile della gestione delle emergenze;
- l'elenco dei nominativi e delle persone qualificate compongono la squadra di emergenza, sottoscritto dai componenti per accettazione e risorse strumentali previste;
- gli scenari di emergenza presi a riferimento;
- i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme;
- i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili;
- i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinari e di emergenza.

La squadra di emergenza, formata in base alle necessità del singolo evento, potrà essere composta da addetti alla sicurezza, alla lotta antincendio e all'assistenza sanitaria, e dovrà essere pronta a gestire un'eventuale emergenza mettendo in atto le procedure previste nel piano di emergenza. Prima dell'inizio dell'evento tutti i componenti della squadra di emergenza devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.

7. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, presenza di estintori, ecc.).

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento che si svolgono all'interno di locali chiusi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del

progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

8. Per i carichi sospesi giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa indicante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a **firma di tecnico qualificato**;

- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a **firma di tecnico qualificato**;

PER EVENTI SUPERIORI A 200 PERSONE CHE PREVEDANO IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI AGIBILITA' DELLA CCVLPs dovrà inoltre essere presentata, l'Identificazione del livello di rischio riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome 13/9/CRBC/C7-2014) ed in base al **rischio individuato**:

a) molto basso/basso (punteggio inferiore a 18): comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118, con relativa attestazione di avvenuto ricevimento;

b) moderato/elevato (punteggio 18-36): Piano di soccorso sanitario presentato al Servizio di Emergenza Territoriale 118, con relativa attestazione di avvenuto ricevimento;

c) molto elevato (punteggio 37-55): Piano di Soccorso Vidimato da parte del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Art. 10 - Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo (fatto salvo una giustificata o oggettiva impossibilità), tutta la documentazione certificativa delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Detta documentazione certificativa, che dovrà essere presentata telematicamente al SUAP almeno 48 ore prima dell'inizio effettivo della manifestazione, fatta salvo una giustificata e/o oggettiva impossibilità, è la seguente:

1. Certificato di collaudo statico, a **firma di tecnico abilitato**, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate;

2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata a **firma di tecnico abilitato**;

3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo;

4. dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008. Oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità, certificazione, a **firma di tecnico abilitato**, attestante la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore;

5. certificazione sull'idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a **firma di tecnico qualificato**.

Il verbale di verifica finale dei locali, delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, deve essere consegnato al soggetto organizzatore e reso disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Nota: Nel caso di richiesta di licenza per manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai precedenti punti va allegata alla relazione tecnica asseverata presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

N.B. Per le sole strutture e impianti utilizzati per l'attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande, la relativa documentazione certificativa redatte da tecnici abilitati, dovrà essere conservata dall'organizzatore e messa a disposizione agli organi di vigilanza competenti in caso di controlli.

Art. 11 - Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi

- 1) Le sedie devono essere disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file, devono essere rigidamente collegate tra di loro; i settori devono essere separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
- 2) l'area ove si svolge la manifestazione deve disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- 3) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- 4) devono essere dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
- 5) per i banchi e gli autonegozi ricompresi nelle manifestazioni, equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono essere posizionati nelle zone perimetrali al fine di limitare l'eventuale propagazione di incendi;
 - la distanza che intercorre tra le uscite delle strutture facenti parte della manifestazione e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL non devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precipati ambienti;
 - ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;

- al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
- 6) Eventuali gruppi elettrogeni silenziati devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

Art. 12 - Prescrizioni per alcune tipologie di manifestazione

Per tutte le manifestazioni aperte al pubblico anche in assenza di pubblico spettacolo, l'organizzatore dovrà presentare al SUAP apposita pratica tramite il portale <https://www.calabriasuap.it>, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5.

Per qualsiasi tipologia di manifestazione aperta al pubblico, oltre a quanto previsto per ogni singola attività, come di seguito indicato, l'organizzatore dovrà presentare agli uffici comunali competenti (SUAP), anche nel caso in cui non vi sia pubblico spettacolo, il Piano di sicurezza ed evacuazione e l'elenco dei nominativi facenti parte della squadra di emergenza.

Art. 12.1 Manifestazioni fieristiche: per lo svolgimento di tali manifestazioni fieristiche, dovrà essere presentata al SUAP apposita comunicazione contenente la planimetria dell'area occupata dalla manifestazione, il programma di svolgimento della manifestazione fieristica ed il relativo regolamento. L'organizzatore ha l'onere di stabilire i criteri e accogliere le domande degli operatori che intendono partecipare, avendo cura di rispettare quanto indicato dalla Legge Regionale che disciplina tale attività, conservando l'elenco dei partecipanti alla manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di richiesta.

Art. 12.2 Festeggiamenti per carnevale - sfilata carri

- qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto attrezzati con impianto appositamente destinato a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico è necessario presentare domanda di licenza temporanea.

- qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto NON attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per stazionamento del pubblico è necessario presentare una SCIA. In entrambi i casi sopra citati si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
3. nelle intersezioni interessate dal passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone;

5. ciascun carro allegorico deve essere provvisto di numero adeguato di estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 55A-233BC; Inoltre le attrezature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN13814:2005). In presenza di carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto (carro allegorico) alle regole tecniche di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità (Lettera Circolare del Ministero dell'Interno - protocollo n. 17082/114 del 01/12/2009)

12.3 Manifestazioni sportive temporanee (podistiche, ciclistiche o motoristiche)

La comunicazione che dovrà essere trasmessa telematicamente al SUAP dovrà comprendere:

- la planimetria del percorso, che dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico e dovrà essere omologato – se previsto – dall'organo sportivo competente; il pubblico dovrà essere posizionato all'esterno dell'area del circuito, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (es. cabine/tubazioni gas realizzate a vista, punti fornitura energia elettrica) in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
- il regolamento della manifestazione;
- l'eventuale contratto di assicurazione qualora si tratti di evento ciclistico o motoristico.

12.4 Cortei, processioni religiose

Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 15 giorni antecedenti alla data dell'evento, al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina del transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.

- **CORTEI**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n.773/31 i promotori di una riunione o di un corteo civile in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

- **PROCESSIONI RELIGIOSE**

Il promotore della processione religiosa da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore.

12.5 Installazione luminarie

Per installazione sul suolo pubblico di luminarie dovrà essere prodotta richiesta di autorizzazione installazione luminarie garantendo la massima sicurezza per i cittadini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare a terzi.

Nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada, queste saranno poste ad un'altezza uguale o superiore ai mt. 5,10 dalla sede stradale; non dovranno altresì ostacolare la circolazione veicolare e pedonale né dovrà essere impedita la visibilità della segnaletica stradale presente.

Resta a carico del richiedente la fornitura ed allacciamenti alla linea elettrica con posizionamento dei cavi garantendo la massima sicurezza, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Ad ultimazione lavori e prima dell'inizio della manifestazione verrà presentata una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di legge e CEI, redatta da impresa certificata/abilitata.

Dovranno essere allegati:

- Bozzetto e/o relazione tecnica indicante colori, materiali, documentazione fotografica della decorazione che si intende installare;
- Elenco dettagliato della/e strada/e e relative chilometriche di inizio e fine, nella/e quale/i verranno installate le luminarie;
- Planimetria dettagliata della zona di intervento in scala adeguata;
- Dichiarazione di stabilità dei manufatti installati redatta da tecnico abilitato;
- Visura camerale della ditta installatrice dell'impianto di illuminazione;
- Contratto di assicurazione delle opere oggetto di installazione e quietanza dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo in copia conforme all'originale.

12.6 Licenza per accensione fuochi d'artificio o spettacolo pirotecnico (art. 57 del T.U.L.P.S.)

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza rilascia la licenza prevista, fatto salvo eventuali prescrizioni previste in eventuali ordinanze comunali per gli aspetti ambientali e delle direttive previste. Unitamente alla domanda, l'organizzatore dovrà produrre:

- la planimetria con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo riportante l'area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze, zona di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo.
- copia del certificato di idoneità di cui all'art. 101 Reg. TULPS per accensione di fuochi artificiali con riferimento a tutti gli addetti all'accensione;
- copia della polizza assicurativa per eventuali danni a persone e cose avente ad oggetto l'esecuzione di spettacolo pirotecnici.

Art. 13 Impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo/ trattenimento

L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di pubblico spettacolo necessita della richiesta di licenza temporanea di pubblico spettacolo. Qualora si voglia adibire l'impianto sportivo a locale permanente di spettacolo con ammissione di pubblico, lo stesso è soggetto al parere e alla verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli. Il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti sportivi aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con apposita relazione tecnica asseverata, allegata all'istanza presentata dal gestore dell'impianto sportivo, esprime dapprima il parere circa la rispondenza del progetto e successivamente la conformità finale del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996.

Nota: gli impianti sportivi con capienza di pubblico superiore a 100 posti, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R.

151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Art. 14 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.
2. Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al rispetto della normativa vigente in merito alla somministrazione di bevande alcoliche e di ogni altra prescrizione prevista, comprese eventuali ordinanze emanate in materia di security e safety.
3. Per tutte le manifestazioni le procedure amministrative, gli oneri e le spese, nonché il riordino degli spazi utilizzati, incluso il risarcimento di eventuali danni derivati dalla manifestazione stessa, sono interamente a carico dell'organizzazione.
4. Per tutte le aree pubbliche gli organizzatori dovranno procedere alla raccolta esclusivamente differenziata dei rifiuti prodotti, da conferire in idonei contenitori forniti dal Comune. E' inoltre onere dell'organizzatore fornire adeguate indicazioni al personale lavorante e ai partecipanti dell'evento sulle misure e sulle azioni necessarie alla raccolta differenziata.
5. Se la manifestazione si svolge in area pubblica l'organizzatore dovrà richiedere, contestualmente all'istanza di svolgimento, anche la concessione temporanea di spazi e aree pubbliche, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per patrimoniale di concessione.

Art. 15 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

1. Gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni in genere dovranno obbligatoriamente acquisire i necessari permessi come da normativa vigente (disposizioni in materia sanitaria, veterinaria, viabilistica ecc.) anche laddove non specificato nei precedenti articoli;
2. E' onere degli organizzatori fare richiesta di eventuali ordinanze temporanee necessarie alla modifica della viabilità che si rendano opportune, unitamente alla presentazione dell'istanza di svolgimento della manifestazione, che verranno inoltrate alla Polizia Locale. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza l'organizzatore sarà tenuto ad organizzare idoneo servizio di parcheggio e sicurezza per i partecipanti;
3. Entro e non oltre 3 gg dal termine della manifestazione, sarà cura degli organizzatori rimuovere ogni segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio dell'evento stesso. In caso di inottemperanza al presente comma, trascorso il tempo indicato verrà applicato quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pubblicità abusiva non autorizzata.

Art. 16 – Patrocinio

La richiesta di patrocinio per le pubbliche manifestazioni potrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Si ricorda che il patrocinio accordato obbliga il beneficiario ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: "La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Buonvicino".

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

Art. 17 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento, come previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), consistono nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. Le attività descritte nel presente regolamento che comportino pubblico spettacolo, comprese le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sono soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge valevoli in materia di pubblico spettacolo, con particolare riferimento, in merito alla determinazione delle violazioni, agli artt. 68 e 69 del TULPS e all'art. 666 del Codice Penale.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.
2. Nel caso in cui nell'applicazione del presente disciplinare si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinare, il Responsabile del Settore comunale competente dispone quanto necessario con proprio provvedimento.
3. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.